



# CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87043 - Piazza Collina Castello Tel. 0984/951071 - Fax 0984/951178  
C.F. e P.I. 00275260784



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

DATA 19/12/2012

NUMERO 300

**OGGETTO:** Rinnovo contratto con la Società Bisignano Servizi S.r.l. Indirizzi agli Uffici.

### PARERI PREVISTI DAL D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 Art.49.

#### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: favorevole al fine di evitare interruzioni nella prestazione del servizio.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

F.to Sig. Bisignano Fortunato

Bisignano, 19/12/2012

#### PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Si attesta la copertura finanziaria (Art.153.c.5 D.lgs.267/2000).

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

F.to Rag. Francesco GUIDO

Bisignano, 19/12/2012

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 17,30, e nella sede del Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge, ed, all'appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
BISIGNANO Umile - Sindaco	SI	BISIGNANO Fernando - Assessore	SI
GRISPO Damiano - Vice Sindaco	SI	FALCONE Francesco - Assessore	SI
ALGIERI Andrea - Assessore	SI	D'ALESSANDRO Mario U. - Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo Pellegrino;

Assume la presidenza il Sindaco -Bisignano Umile - che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2008 è stata istituita e costituita ai sensi degli artt.113 e 113 bis del D.lgs. n. 267/2000, la Società "Bisignano Servizi S.r.l." con socio unico, da assumere quale assegnataria ed affidataria dei servizi pubblici destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale ed in particolare dell'attività diretta alla gestione globale della "Casa di Riposo per anziani "V. Giglio" con annessa Casa Famiglia nonché alle attività di servizi ulteriori, complementari e connessi alla predetta attività, compatibili con i contenuti propri dell'oggetto sociale che potranno essere indicati nel contratto di servizi;

CHE con deliberazione n. 172 del 28.04.2008 la Giunta Comunale ha demandato al Secondo Settore di provvedere a tutti gli adempimenti gestionali di competenza e di provvedere alla stipula del contratto con la Società "Bisignano Servizi S.r.l.", con socio unico, per l'affidamento diretto della gestione globale della Casa di Riposo;

CHE il Responsabile del II Settore con propria determinazione n. 142/2008 ha approvato lo schema contrattuale con la Società "Bisignano Servizi s.r.l." per l'affidamento diretta della gestione della Casa di Riposo "V. Giglio " con annessa Casa Famiglia;

CHE detto contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in data 30/04/2008 di rep. N. 473 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Acri il 16/05/2008 al n. 624 serie I;

CHE l'art 3 dello stesso contratto ne disciplina la durata prevedendo espressamente che:

"1. Il Contratto ha durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 01.05.2008, salvo disdetta inviata da una delle parti all'altra mediante raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

2. Alla scadenza il contratto è rinnovabile per iscritto e per espressa pattuizione delle parti. Il rinnovo espresso, salve pattuizioni scritte difformi, si intende riferito all'intero contenuto del presente contratto e a tutte le sue condizioni. E' escluso il tacito rinnovo.

3. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma successivo, in caso di scioglimento della Società la stessa dovrà immediatamente consegnare al Comune la Casa di Riposo per anziani "V.Giglio" con annessa Casa Famiglia, in perfetto stato di efficienza.

4. Al fine di evitare interruzioni nella prestazione del servizio, in caso di scioglimento per qualsiasi ragione del presente contratto o di mancato rinnovo, la Società è tenuta, qualora richiesto dal Comune, ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario indicato dal Comune di Bisignano."

CONSIDERATO pertanto che il contratto scadeva il 1° maggio 2012;

CHE in data 6 e 7 maggio sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo degli organi amministrativi del Comune;

CHE con deliberazione del Commissario Prefettizio n.82 del 24 aprile 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati, tra l'altro, dettati indirizzi al Responsabile del II Settore ai fini della proroga per mesi 2 (due) del contratto in essere con la Bisignano Servizi S.r.l. al fine di assicurare le prestazioni oggetto dello stesso contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario indicato dal Comune di Bisignano e sono stati demandati al responsabile del settore gli adempimenti gestionali di competenza conseguenti alla deliberazione;

CHE il Consiglio Comunale nella seduta del 21 maggio 2012 ha espletato gli adempimenti connessi all'insediamento e nella stessa seduta ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Bisignano Servizi;

CHE con propria deliberazione di G.C. n. 159 del 3/7/2012 sono stati dettati indirizzi agli uffici in ordine alla Proroga del contratto con la Società Bisignano Servizi S.r.l. per 6 mesi fino al 31/12/2012.

CHE in ordine alla gestione dei servizi pubblici locali e delle società in house, sono intervenute diverse e continue disposizioni normative e giurisprudenziali tra cui il D.L. n. 78/2010 (art. 14, c. 32), la sentenza della Corte Cost. n. 199 del 20/7/2012 che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'intera disciplina dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica (art. 4, D.L. n. 138/11, convertito nella Legge n. 148/11 e s.m.i.) per contrarietà all'art. 75 della Costituzione, essendo stato violato il principio del divieto di riproposizione della normativa abrogata con il *referendum popolare*, nonché il D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 (v. art. 9);

CHE da ultimo l'art. 34, comma 27, della Legge n. 221 del 17/12/2012 di conversione del decreto sviluppo (Dl. 179/2012 - Crescita 2) ha modificato l'art. 4, comma 8 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, procedendo alla soppressione delle parole "*e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui*" e finendo, pertanto, per far cadere definitivamente l'ultimo vincolo forte all'in house, che dal 2014 avrebbe impedito gli affidamenti diretti per servizi di valore economico superiore ai 200.000 euro;

CHE l'eliminazione del limite suddetto comporta che gli enti locali possano procedere ad affidare direttamente i servizi alle società in house a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria, in particolare per quanto riguarda la proprietà pubblica al 100% e il cosiddetto "controllo analogo";

CHE l'art. 14, comma 32 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, prevede per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti il divieto di costituire società partecipate, nonché l'obbligo, entro il 31 dicembre 2012, di metterle in liquidazione, ovvero cederne le partecipazioni, relativamente a quelle già costituite alla data di entrata in vigore della medesima disciplina;

CHE lo stesso art. 14, comma 32 citato, stabilisce che le disposizioni di cui sopra non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;

CHE l'art. 114, comma 5-bis del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 1/2012, prevede che alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieto o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori, obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali;

CHE l'art. 114, comma 5-bis citato, stabilisce, all'ultimo periodo, che sono escluse dall'applicazione delle disposizioni in questione le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie;

CONSIDERATO che la normativa sopra richiamata e le fattispecie in essa previste consentono il mantenimento del servizio in oggetto in capo alla Bisignano Servizi s.r.l.;

CHE alla "Bisignano Servizi s.r.l." non si applicano pertanto le disposizioni di cui all'art. 114 comma 5 bis del citato Testo Unico in virtù dell'attività socio-assistenziale ed educative di cui all'oggetto sociale;

CHE l'Amministrazione in virtù di quanto sopra indicato ed al fine di evitare interruzioni nella prestazione del servizio, ritiene necessario dettare indirizzi finalizzati al rinnovo per il periodo 1/1/2013-31/12/2017 del contratto in essere con la Bisignano Servizi S.r.l. al fine di assicurare le prestazioni oggetto dello stesso contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 nonché l'attestazione della copertura finanziaria ex art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000 espressi dal responsabile del servizio per come riportato sul frontespizio del presente atto;  
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti per come espresso nell'allegato  
Con Votazione palese favorevole unanimemente espressa nei modi e forme di legge

### DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse in narrativa da intendersi qui riportate e trascritte

- 1) Di dettare indirizzi al Responsabile del II Settore ai fini del rinnovo per il periodo 1/1/2013-31/12/2017 del contratto in essere con la Bisignano Servizi S.r.l. al fine di assicurare le prestazioni oggetto dello stesso contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard;
- 2) di demandare al responsabile del settore gli adempimenti gestionali di competenza conseguenti alla presente deliberazione;
- 3) di comunicare la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.267/2000;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto indicato nell'art. 134 comma 4 del D.lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to: Umile Bisignano

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to: Avv. Angelo Pellegrino

Iniziata la pubblicazione il 31 DIC. 2012  
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to: Avv. Angelo Pellegrino

E' copia conforme all'originale  
Bisignano, li 31 DIC. 2012  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Angelo Pellegrino

### COMUNE DI BISIGNANO PROVINCIA DI COSENZA


Affisso e pubblicato all'albo pretorio  
dal 31.12.2012 al 15.01.2013  
Bisignano, li 24 GEN. 2013

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale







# COMUNE DI BISIGNANO

PROVINCIA DI COSENZA

## PARERE SU RINNOVO CONTRATTO CON LA SOCIETA' BISIGNANO SERVIZI SRL

### Il Revisore Unico

**Vista** la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto il rinnovo del contratto con la Bisignano Servizi Srl per la gestione globale della "Casa di Riposo per Anziani ed Annessa Casa Famiglia" di proprietà dell'Ente;

#### **Premesso**

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/3/2008 è stata istituita e costituita ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la Società "Bisignano Servizi S.r.l." con socio unico, da assumere quale assegnataria ed affidataria dei servizi pubblici destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale ed in particolare dell'attività diretta alla gestione globale della Casa di Riposo per Anziani "V. Giglio" con annessa Casa Famiglia, nonché alle attività di servizi ulteriori, complementari e connessi alla predetta attività e compatibili con i contenuti propri dell'oggetto sociale;

CHE con deliberazione n. 172 del 28/4/2008 la Giunta Comunale ha demandato al Secondo Settore di provvedere a tutti gli adempimenti gestionali di competenza e di provvedere alla stipula del contratto con la Società Bisignano Servizi Srl con socio unico, per l'affidamento diretto della gestione globale della Casa di Riposo;

CHE il contratto di affidamento è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in data 30/4/2008, rep. n. 473, registrato presso l'Ufficio del Registro di Acri il 16/5/2008 al n. 624, serie I;

CHE la durata del contratto suddetto (art. 3) è stata prevista in quattro anni con decorrenza dal 1° maggio 2008, salvo disdetta inviata da una delle parti all'altra mediante raccomandata A.R. con un preavviso di almeno sei mesi, rinnovabile alla scadenza per iscritto e per espressa pattuizione delle parti;

#### **Considerato**

CHE il contratto in questione scadeva il 1° maggio 2012;

CHE il Commissario Prefettizio con deliberazione n. 82 del 24 aprile 2012, immediatamente eseguibile, al fine di assicurare, fino all'assunzione del servizio da parte di un nuovo affidatario, le prestazioni oggetto dello stesso contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard qualitativi, ha dettato indirizzi al Responsabile del II Settore per la proroga di due mesi del contratto in essere con la Bisignano Servizi Srl., demandando altresì allo stesso gli adempimenti gestionali di competenza conseguenti alla deliberazione;

CHE in data 6 e 7 maggio 2012 sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo degli organi amministrativi del Comune;

CHE nella seduta del 21 maggio 2012 il Consiglio Comunale ha espletato gli adempimenti connessi all'insediamento e nella stessa seduta ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Bisignano Servizi Srl;

CHE con deliberazione n. 159 del 3/7/2012 la Giunta Comunale ha dettato indirizzi agli uffici in ordine alla proroga del contratto in questione fino al 31/12/2012.

CHE è intenzione dell'Ente, al fine di evitare interruzioni nella prestazione del servizio e di assicurare le prestazioni alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard qualitativi, procedere al rinnovo del contratto in essere con la Bisignano Servizi Srl per il periodo 1/1/2013 - 31/12/2017;

**Visti** i riferimenti normativi e giurisprudenziali, citati nella bozza di deliberazione, che disciplinano e regolamentano la gestione dei servizi pubblici locali e le società *in house*;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Preso atto** delle motivazioni contenute nella proposta di deliberazione che, coerentemente con le citate disposizioni di legge, giustificano l'adozione dell'atto in questione da parte della Giunta Comunale;

**Preso atto** del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'attestazione della copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 espressi dal responsabile del servizio e riportati sul frontespizio della bozza di deliberazione;

#### DETERMINA

di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto il rinnovo del contratto, con la Bisignano Servizi Srl, per la gestione globale della "Casa di



Riposo per Anziani ed annessa Casa Famiglia" di proprietà dell'Ente, per il periodo 1/1/2013 - 31/12/2017.

Bisignano, 18 dicembre 2012.

**Il Revisore Unico**

Dott. Fabio Verta

